

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE

di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 47 del 16-12-2019

OGGETTO: SOVRACANONI BIM DOVUTI AI SENSI DELLA LEGGE 24/12/2012, N. 228, ART. 1 COMMA 137 DAL CONCESSIONARIO ENEL PRODUZIONE S.P.A. PER LE CENTRALI IDROELETTRICHE DI VOLTURNO 1, VOLTURNO 2, MONTEMAGGIORE E MONTELUNGO, RICADENTI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FIUME VOLTURNO. APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRANSATTIVO

L'anno *duemiladiciannove* il giorno *sedici* del mese di *Dicembre* con inizio alle ore 09:10 nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

n.	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Partecipazione</i>
1	CARANCI CARLA	SINDACO	Presente
2	NAPOLETANO GIOVANNI	ASSESSORE	Presente
3	TOFINI MARCO	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. SASSO MAURIZIO

Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco CARANCI CARLA dichiara aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- i concessionari di derivazioni d'acqua per forza motrice aventi potenza nominale superiore a 220 Kw sono soggetti al pagamento dei sovracanonici previsti dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonché ai sovracanonici per Enti rivieraschi di cui all'art. 53 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
- l'art. 1, comma 137, della Legge n. 24 dicembre 2012, n. 228 ha esteso, l'obbligo di pagamento del predetto sovracanonico a tutti gli impianti aventi opere di presa ricadenti, in tutto o in parte, nei territori dei Comuni compresi in un Bacino Imbrifero Montano già delimitato, indipendentemente dalla quota altimetrica del punto di presa;
- con Decreto ministeriale LL.PP. n. 421 del 15/03/1979 è stato perimetrato il Bacino Imbrifero Montano del Volturno;
- i commi 1 e 2 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 1953, n. 959 prevedono la possibilità di costituzione di consorzi provinciali per la gestione dei sovracanonici spettanti ai Comuni ricompresi all'interno di Bacini Imbriferi Montani, previa richiesta formulata da almeno i 3/5 dei Comuni facenti parte del Bacino;
- nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Volturno non sono mai stati costituiti i Consorzi provinciali di cui alla Legge n. 959/53;
- l'art. 2, comma 2 della Legge 27 dicembre 1953, n. 959 (aggiunto dal comma 7-*quiquies* dell'art. 36, Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, nel testo integrato dalla Legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221), ha disposto, a decorrere dall'anno 2012, che, nel caso in cui non si sia costituito un Consorzio di Comuni dei Bacini Imbriferi Montani, il sovracanonico è versato direttamente ai Comuni;
- il Comune di Castelpizzuto (IS) rientra tra i Comuni beneficiari dei sovracanonici BIM per gli impianti ricadenti nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Volturno;
- con successivo Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 27 dicembre 1983, n. 2672 sono stati stabiliti i criteri generali di riparto del Sovracanonico dovuto per gli impianti siti nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Volturno;
- la misura e la determinazione del sovracanonico a favore degli Enti ricompresi in un Bacino Imbrifero Montano è stata riformata con l'art. 1, della Legge 22 dicembre 1980, n. 925, mentre il successivo art. 3 ha previsto che la misura del sovracanonico è aggiornata biennialmente con Decreto del Ministero dell'Ambiente;
- Enel Produzione S.p.a. è titolare di concessioni per i seguenti impianti:

l) Volturno 1;

II) Volturno 2;

III) Montelungo;

IV) Montemaggiore

- Enel Produzione S.p.a. per le predette centrali idroelettriche, in riferimento alla legge di stabilità 2013 ha ricevuto dal predetto Comune, a mezzo dei legali incaricati, formali richieste di pagamento e/o avvisi di accertamento relativamente ai sovracanonni BIM per gli anni 2014-2019;
- Enel Produzione S.p.a. ha ritenuto che, in merito al diritto di pretendere gli importi a titolo di sovracanonni BIM, sussistono ancora obiettive condizioni di incertezza in ordine all'ammontare del credito spettante ad ogni Comune del BIM Volturno;
- i rappresentanti di Enel Produzione S.p.a., e i legali del Comune di Castelpizzuto (IS) si sono incontrati ed hanno verificato le condizioni ed il reciproco interesse delle Parti al raggiungimento di una soluzione concordata della controversia relativa al riconoscimento dei sovracanonni ai sensi e per gli effetti della Legge 228/2012, art. 1, comma 137, per gli anni 2014/2019 che potesse dirimere ogni e qualsiasi controversia tra le Parti e che avesse l'effetto di evitare i considerevoli costi connessi a possibili giudizi, e di prevenire gli effetti negativi per entrambe le Parti;
- a seguito di tale confronto, è stata formulata e definita una proposta di transazione in base alla quale Enel Produzione S.p.a. si obbliga a corrispondere in favore del Comune, a saldo e stralcio di ogni pretesa, l'importo forfettario e comprensivo di interessi di Euro € 32.500,00 a titolo di sovracanonni BIM ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e delle Leggi 7 dicembre 1953 n.959, 30 dicembre 1959 n.1254, 22 dicembre 1980 n.925, 24 dicembre 2012 n. 228 e successive modificazioni e integrazioni, per le annualità 2014/2019, in relazione alle centrali di produzione di energia elettrica così come sopra specificate, mediante bonifico, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione della proposta stessa;
- la scelta di intraprendere un giudizio oppure di addivenire ad una transazione spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa;
- uno degli elementi che l'Ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza di un eventuale giudizio, da valutarsi in relazione anche al quadro normativo di riferimento;

STANTE l'indeterminatezza o comunque la non assoluta chiarezza del quadro normativo di riferimento, oltre che in ragione dell'incertezza dell'esito del contenzioso stesso;

VISTO che la suddetta incertezza del quadro normativo di riferimento sia suscettibile di integrare i presupposti delle *"obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono"* richieste dall'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 472/97 e dall'art. 10, comma 3, della Legge n. 212/00 (*"Statuto dei diritti del contribuente"*) per la non applicazione delle sanzioni, che sono sostanzialmente quelle sulle quali si concentra e concretizza, in sostanza, la sopra indicata rinuncia economica derivante dall'adesione all'accordo transattivo in questione;

PRESO ATTO, che è volontà dell'Ente addivenire ad un accordo idoneo a definire in via amichevole la controversia in atto con il quale Enel Produzione si obbliga a corrispondere in favore del Comune, a saldo e stralcio di ogni pretesa, l'importo forfettario ed onnicomprensivo pari ad € 32.500,00 a titolo di sovra canoni BIM ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e delle Leggi 7 dicembre 1953 n.959, 30 dicembre 1959 n.1254, 22 dicembre 1980 n.925, 24 dicembre 2012 n. 228 e successive modificazioni e integrazioni, per le annualità 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 in relazione alle centrali di produzione di energia elettrica indicate in Premessa;

VALUTATO opportuno evitare i considerevoli costi connessi a possibili giudizi, e di prevenire gli effetti negativi dovuti al perdurare dell'incertezza sulla corretta determinazione e ripartizione del sovra canone;

RICHIAMATO l'art. 1965 del Codice Civile;

VISTO lo schema di accordo, disponibile agli atti, che costituisce parte integrante e sostanziale e ritenuto di aderire al sopra citato accordo transattivo concernente il pagamento dei sovracanoni BIM, e di autorizzare contestualmente il Sindaco alla sottoscrizione dell'accettazione della proposta transattiva in questione;

VISTI:

- il Testo Unico 11.12.1933, n. 1775;
- la Legge 27.12.1953, n. 959 e ss.mm.ii.;
- la Legge 22.12.1980, n. 925;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 24.12.2012, n. 228, art. 1, comma 137;
- il Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 8 luglio 1974, n. 643;
- il vigente Statuto comunale;
- la vigente normativa in materia

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

DI ACCETTARE, per le motivazioni di cui in premessa, l'accordo transattivo con Enel Produzione S.p.a., che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, in base alla quale Enel Produzione S.p.a. si obbliga a corrispondere in favore del Comune di Castelpizzuto (IS) di cui alla premessa,

a saldo e stralcio di ogni pretesa, l'importo forfettario e comprensivo di interessi di € 32.500,00 a titolo di sovracanon BIM ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e delle Leggi 7 dicembre 1953 n.959, 30 dicembre 1959 n.1254, 22 dicembre 1980 n.925, 24 dicembre 2012 n. 228 e successive modificazioni e integrazioni, per le annualità 2014/2019, in relazione alle centrali di produzione di energia elettrica sopra specificate, mediante bonifico, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione della proposta stessa;

DI AUTORIZZARE il Sindaco del Comune di Castelpizzuto (IS), a sottoscrivere e trasmettere alla proponente l'accettazione della predetta proposta di accordo transattivo;

DI RENDERE, vista l'urgenza, con successiva e separata unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità contabile:

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Parere di regolarità tecnica:

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.TO CARLA CARANCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MAURIZIO SASSO

- Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16-12-2019 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MAURIZIO SASSO

- Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 16-12-2019 per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MAURIZIO SASSO

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 19-12-2019 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 19-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 19-12-2019

IL RESPONSABILE
Bucci Domenica

Atto di Transazione

tra

Enel Produzione S.p.A., società con unico socio soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 125, capitale sociale € 272.000.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 10236451000, in persona del procuratore e legale rappresentante Ing. Isidro Pescador Chamorro (di seguito “Enel Produzione” ed “EGP”), rappresentata e difesa dall’ Avv. Alfredo Grande domiciliato presso la sede della stessa società;

e

Il Comune di Castelpizzuto (Cod. Fisc. 90000700949), in persona del Sindaco pro-tempore, in forza della deliberazione di Giunta che si allega al presente atto, e rappresentato e difeso dagli avv.ti Felice Pettograsso, C.F. PTTFLC77H16H892O, e Alessandra Carlomagno, C.F. CRL LSN 69 R50 A080G, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Campobasso alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 9, (di seguito il “Comune” e congiuntamente le “Parti”)

Premesso che

- a.** Enel Produzione S.p.A.. è proprietaria degli impianti di
 - i) Volturno 1;
 - ii) Volturno 2;
 - iii) Montelungo;
 - iv) Montemaggiore

- b.** con Legge 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 137, i sovra canoni previsti ai sensi dell’art. 1 comma 8 della Legge n. 959 del 27 dicembre 1953 sono stati estesi a tutti gli impianti idroelettrici di potenza nominale media superiore ai 220 KW, le cui opere di presa ricadano, in tutto o in parte, nei territori dei Comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato;

- c.** E’ ricompreso nel bacino imbrifero montano del fiume Volturno il Comune di Castelpizzuto, ai sensi del Decreto ministeriale LL.PP. del 15/03/1979 n. 421, Decreto di perimetrazione del BIM Volturno;

- d.** con Decreto Ministeriale del 27/12/1983 è ripartito, fra gli aventi diritto riportati nel D.M. di cui al precedente punto c), il provento dei sovra canoni di cui alla Legge 7 dicembre 1953 n. 959 e successive modificazioni, relativamente agli impianti idroelettrici le cui opere di presa sono situate in tutto o in parte nel perimetro del BIM Volturno;

- e.** Enel Produzione, per le centrali idroelettriche di Volturno 1, Volturno 2, Montelungo, Montemaggiore, in riferimento alla legge di stabilità 2012 ha ricevuto richieste di pagamento dei Sovra canoni BIM, per gli anni 2014/2018;

- f. Nonostante la Suprema Corte di Cassazione abbia riconosciuto la legittimità della L. 228/2012, Enel ha adito la Corte Europea dei Diritti Umani (Corte EDU) per far valere le proprie ragioni in sede europea;
- g. in merito al diritto di pretendere gli importi a titolo di sovra canoni BIM sussistono ancora obiettive condizioni di incertezza in merito all'ammontare del credito spettante ad ogni comune del BIM Volturmo, non essendo stato adottato, a seguito della nuova ripartizione introdotta dall'art. art. 1, comma 137 della legge 228/2012, nessun decreto o accordo tra i comuni attuativo disciplinante le nuove percentuali di sovra canone spettanti ai Comuni;
- h. Il Comune, per mezzo dei suoi legali, con pec del 06.11.2019 ha richiesto ad Enel Produzione S.p.a. il pagamento delle annualità dei BIM dal 2014 al 2019;
- i. i rappresentanti di Enel Produzione e del Comune si sono incontrati ed hanno verificato le condizioni ed il reciproco interesse delle Parti al raggiungimento di una soluzione concordata della controversia relativa al riconoscimento dei sovra canoni ai sensi e per gli effetti della Legge 228/2012, art. 1, comma 137 (periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2019) che possa dirimere ogni e qualsiasi controversia tra le Parti e che abbia l'effetto di evitare i considerevoli costi connessi a possibili giudizi, e di prevenire gli effetti negativi per entrambe le Parti connessi al perdurare dell'incertezza sulla corretta determinazione e ripartizione del sovra canone;
- l. il Comune con propria delibera di Giunta, allegata al presente atto di transazione (All.1) ha autorizzato il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della presente transazione.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

Le Premesse e gli allegati formano parte integrante del presente atto di transazione (di seguito "Accordo")

Articolo 2

Senza che ciò costituisca riconoscimento delle pretese altrui, Enel Produzione si obbliga a corrispondere in favore del Comune, a saldo e stralcio di ogni pretesa, l'importo forfettario ed onnicomprensivo pari ad **€ 32.500**, a titolo di sovra canoni BIM ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e delle Leggi 7 dicembre 1953 n.959, 30 dicembre 1959 n.1254, 22 dicembre 1980 n.925, 24 dicembre 2012 n. 228 e successive modificazioni e integrazioni, per le annualità 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 in relazione alle centrali di produzione di energia elettrica indicate in Premessa.

A seguito dell'effettiva corresponsione della somma forfettaria ed onnicomprensiva di **€ 32.500**, di cui al precedente capoverso, il Comune non avrà null'altro a pretendere da Enel Produzione, a titolo di sovra canoni BIM, per le annualità 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, 2019 oggetto del presente Accordo, in relazione alle centrali di produzione di energia elettrica indicate in Premessa.

Le Parti convengono che, qualora, in riferimento al BIM Volturmo, un provvedimento dell'Autorità competente, un Accordo tra i comuni, ovvero una sentenza del Giudice dovesse rivedere la ripartizione

delle quote del sovra canone BIM spettanti ad ogni comune all'interno del BIM, i predetti adeguamenti opereranno sulle annualità successive a quelle definite con il presente accordo, senza ulteriori obblighi delle parti in ordine ai sovracanonici progressi, in modo tale da tenere indenne Enel Produzione da ogni e qualsivoglia pretesa dai comuni del BIM Volturmo.

Articolo 3

L'importo totale di € 32.500 sarà corrisposto da Enel Produzione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di accettazione della presente proposta, con versamento a mezzo bonifico bancario, in unica soluzione, sul c/c bancario intestato a "Comune di Castelpizzuto Servizio di Tesoreria – Banca Popolare Pugliese – IBAN: IT20B0526279748T20990001131 indicando come causale "Accordo transattivo sovra canoni BIM 2014-2019", salva diversa comunicazione che il comune di Castelpizzuto dovrà inviare per Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC di Enel Produzione S.p.A. in tempo utile per la predisposizione del versamento.

Articolo 4

Il presente Accordo, redatto in forma di corrispondenza commerciale, sarà registrato solo in caso d'uso a richiesta delle Parti, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, con spese a carico della parte interessata alla registrazione.

L'Accordo si concluderà con l'accettazione di Enel Produzione ed avrà efficacia a seguito del buon esito del pagamento della somma di cui all'art. 2 da parte di Enel Produzione.

Il presente Accordo racchiude ed esaurisce tutte le intese intercorse tra le Parti in merito al contenuto dello stesso, ivi inclusi i riconoscimenti, le rinunce e gli obblighi reciproci; pertanto, esso è destinato a prevalere su qualsivoglia diversa intesa o accordo, scritto o orale, che sia stato eventualmente raggiunto in precedenza tra le medesime Parti. Il presente Accordo potrà essere modificato soltanto mediante successivo atto sottoscritto dalle Parti. Data l'intenzione delle Parti di addivenire a una composizione amichevole, definitiva e complessiva della controversia attuale sopra descritta, le pattuizioni tutte contenute nel presente Accordo hanno carattere inscindibile ed essenziale.

Art. 5

Il presente Accordo è regolato dalla Legge italiana e per ogni controversia relativa alla conclusione, interpretazione ed esecuzione dell'atto stesso sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 6

La presente transazione può essere sottoscritta anche a mezzo di firma digitale dalle Parti, ognuna delle quali invierà all'altra, tramite Posta Elettronica Certificata o tramite raccomandata a/r, l'originale firmato.

Art. 7

Enel Produzione, in quanto parte del Gruppo Enel, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni, si riferisce ai principi contenuti nel rispettivo codice etico, nel piano di tolleranza zero contro la Corruzione (piano TZC) e nel modello organizzativo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001, consultabile all'indirizzo <http://www.enelproduzione.com>. Il Comune nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terzi, si riferiscono a principi equivalenti.

Art. 8

Le Parti si obbligano a conformarsi a tutte le disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), nonché ad ogni altra normativa vigente in materia, anche di attuazione dello stesso, a tutela dei dati personali di cui potranno venire a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'accordo medesimo, per le sole operazioni e per i soli scopi ivi previsti.

All: . **Delibera di Giunta comunale n.**

Comune di Castelpizzuto
In persona del Sindaco p.t.

Enel Produzione S.p.a.

Per autentica delle firme e per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della legge professionale.

Avv. Alessandra Carlomagno

Avv. Alfredo Grande

Avv. Felice Pettograsso